



**Comune di
Borgo Valsugana**
(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

VARIANTE 03/2018

OGGETTO: Terza Variante 2018 – Variante non sostanziale al PRG – Adeguamento alla normativa urbanistica provinciale l.p. n.15/2015 e d.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg e ss.mm.

Relazione tecnica-illustrativa

modificata a seguito di parere del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio n.1/2019 e nota prot.n.269237 d.d. 24 aprile 2019

Adottato con delibera del Consiglio comunale

n. 41 di data 02.11.2018

Adozione definitiva con delibera del Consiglio comunale

n. 05 di data 27.02.2019

Delibera della Giunta provinciale

n. di data

Pubblicazione sul B.U.R.

n. di data

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
arch. Flavio Carli

1. PREMESSA

Con deliberazione 773 del 19 maggio 2017, la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva lo schema di regolamento recante “Approvazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione dell’articolo 74 legge provinciale 4 agosto 2015, n.15”, adottato in via preliminare il 20 dicembre 2016.

Con decreto del Presidente della Provincia n.8-61/Leg è stato emanato il regolamento, che è stato pubblicato sul BUR il 23 maggio 2017, n.21 – Supplemento n.3.

Il regolamento è entrato in vigore il 7 giugno 2017.

Con l’approvazione della nuova legge provinciale del territorio 4 agosto 2015, n.15, è stato profondamente innovato l’ordinamento urbanistico provinciale.

Il regolamento approvato dà attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio 2015, approvata nel 2015 e si pone in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo perseguiti dalla legge provinciale.

L’articolo 104 del nuovo regolamento dispone che le disposizioni del regolamento sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il comma 2 del medesimo art.104, così come modificato dall’articolo 14 del d.p.p. 25 maggio 2018, n.6-81/Leg, prevede che *“entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo”*.

Ai sensi del comma 2bis *“con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l’altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani”*.

Ai sensi del comma 3 *“A tal fine entro il 31 marzo 2019 la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall’articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell’articolo 120, comma 2 e 3, della legge provinciale”*.

A tal fine l’Amministrazione comunale, vista l’importanza di adeguare il proprio PRG alle normativa urbanistica, ha deciso di procedere con l’adeguamento delle norme tecniche di attuazione del PRG alle definizioni del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1. Ai sensi dell'art. 39 comma 2, lett. e) della LP. 15/2015, la presente variante è riconducibile alle varianti considerate urgenti o non sostanziali e segue la procedura delineata dall'art. 37 della legge urbanistica provinciale in forma semplificata, vale a dire con riduzione a metà dei termini procedurali e prescindendo dalle forme di pubblicità, senza pertanto la necessità di pubblicazione dell'avviso preliminare all'adozione della stessa.

2.2. Con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 2 novembre 2018 il Comune di Borgo Valsugana ha adottato la presente variante.

Con deliberazione consiliare n.5 di data 27 febbraio 2019 è stata adottata la variante in via definitiva modificando gli elaborati secondo quanto indicato nel parere n.1/2019 o secondo le argomentazioni presentate nel documento di controdeduzioni integrato alla relazione illustrativa. A seguito di nota n.269237 di data 24 aprile 2019 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, è stata apportata una modifica all'articolo 8.2.5 delle Norme di attuazione individuando un'altezza massima espressa in metri ai fini della determinazione delle distanze dai confini e dagli edifici.¹

¹ Paragrafo inserito a seguito di parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento

3. ADEGUAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLA L.P.15/2015 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE **(modificato a seguito di parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n.1/19 e nota prot.n.2692371 dd.24/04/2019)**

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 104 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 19 maggio 2017 n.8-61/Leg si è provveduto ad adeguare le norme di attuazione del PRG. Parallelamente si coglie l'occasione per apportare qualche correzione e/o specificazione che non modificano in maniera sostanziale le norme.

In particolare viene proposto di modificare quanto segue.

Art.2.02: aggiornato inserendo gli allegati introdotti con la prima variante 2016 relativo all'adeguamento all'art.105 della l.p.15/2015.

Art.3.03: si specifica meglio che in caso di non corrispondenza fra gli elaborati del PRG, valgono gli elaborati più dettagliati: nel caso del centro storico le schede.

Art.6 – Definizioni generali.

Vengono adeguate le definizioni a quelle riportate all'articolo 3 della l.p.15/2015 e ss.mm. e agli articoli 3 e 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (d.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e ss.mm.).

Art.7 Grandezze ed indici urbanistici. Definizioni delle superfici.

Vengono adeguate le definizioni a quelle riportate all'articolo 3 della l.p.15/2015 e ss.mm. e agli articoli 3 e 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (d.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e ss.mm.).

Art. 8 – Grandezze ed indici edilizi. Misurazione dell'altezza, delle distanze e del volume delle costruzioni.

Vengono adeguate le definizioni a quelle riportate all'articolo 3 della l.p.15/2015 e ss.mm. e agli articoli 3 e 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (d.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e ss.mm.).

Art.8.2.5 – Altezza massima ai fini delle distanze.

Viene introdotto un nuovo comma definendo le altezze massime di zona ai fini della determinazione delle distanze

Artt.18-19. Si è rimandato integralmente alla norma provinciale; considerato che ora negli interventi di ristrutturazione è ricompresa la demolizione con ricostruzione e ampliamento fino al 20%, è stato rinominato e adeguato l'art.19.

Art.21 – Costruzioni accessorie.

Viene inserita la definizione del regolamento provinciale per le costruzioni accessorie. Al secondo capoverso del primo comma viene inserito "E8" in quanto non inserito per errore con la variante del 2015 di adeguamento alla legenda standard. In quell'occasione era stata creata l'area E8 (art.81 bis) che ricomprendeva tutte le aree a destinazione agricola per il PRG non

ricomprese nel PUP. Tali aree ricadevano prima della variante nelle aree E1 e E2 per le quali erano ammessi i manufatti accessori. Andava quindi aggiunta l'area E8 all'art.21, ma questo non è stato fatto. Si propone quindi di correggere questa mancanza.

In adeguamento alla nuova definizione del Regolamento e alle nuove costruzioni accessorie da esso ammesse, al punto 21.3 si specifica in quali aree sono ammessi detti manufatti.

A seguito di parere n.1/19 e incontro con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, si è inserito l'allegato 5-MA in calce alle Norme tecniche di attuazione. Con l'occasione, considerato che l'allegato presentava degli errori nelle quotature, si è provveduto ad aggiornarlo e ridisegnarlo.

Artt. 22-23-24-25. Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Titolo II – Capitolo I. Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Titolo III – Programmazione settore commerciale.

Vengono adeguati i riferimenti normativi.

Capitolo 5° - Aree residenziali.

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e adeguate le definizioni.

Art.62 – B3-B4 – Aree residenziali di completamento – Indici in mq/mq.

Attualmente l'indice di queste aree "If" è espresso in mc/mq; il volume urbanistico è calcolato secondo la vigente definizione di cui all'articolo 8.1.1 delle Norme di attuazione (V_m).

L'utente, ai sensi delle Norme vigenti, può costruire un edificio avente volume (V_m) che rispetti l'indice "If", con possibilità di realizzare un edificio avente volume " V_m " e numero di piano "NPx" o in alternativa di realizzare un edificio avente volume " V_m " con altezza massima "Hf".

L'allegato 1-EC e seguenti prevede che *"La possibilità alternativa d'applicazione dell'altezza massima delle fronti (hf) ed il numero di piani (NP) va sempre applicata entro il limite del volume edificabile in base all'indice di fabbricabilità fondiaria (If) "*.

La superficie utilizzata per il calcolo del volume V_m è la superficie utile (S_u) così come definita dalle vigenti Norme (art.7.6 vigente), che è simile alla definizione della "Sun" prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Con parere n.1/19, acquisito al protocollo municipale n.759 del 9 gennaio 2019, il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata della PAT ha richiesto che i parametri edilizi siano espressi in Superficie utile netta.

Si è quindi cercato un metodo di trasformazione dell'attuale "If" (indice di fabbricabilità fondiaria [mc/mq]) in "Uf" (indice di utilizzazione fondiaria [mq/mq]).

La normativa provinciale infatti prevede che i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale si devono esprimere in superficie utile netta. L'altezza dell'edificio, in area prevalentemente residenziale, sarà misurata in numero di piani (H_p). Il controllo dell'altezza massima sarà effettuato attraverso l'altezza del fronte.

Inserendo il parametro "Uf" [mq/mq], in base all'estensione del lotto, verrà determinata la "Sun" massima realizzabile che verrà poi ripartita sul numero di piani massimo ammesso (N_p).

Non dovrà pertanto più essere verificato il volume " V_m ".

Per procedere con questa trasformazione si è proceduto come segue.

Partendo dalla definizione del vigente PRG del volume “Vm” (art.8.1.1 vigente) e di Numero di piani (Np), si deduce che attualmente il volume viene calcolato come somma delle Superfici utili nette per l’altezza interpiano (art.8.3.3. vigente), ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderale delle altezze con copertura inclinata. Non costituiscono pertanto volume gli elementi esclusi dal calcolo della superficie utile (Su).

A parità di volume “Vm”, la “Sun” realizzabile variava in base alla scelta fra numero di piani (NP) o all’altezza massima “Hf”.

Sono quindi state fatte diverse simulazioni, considerando le due possibilità. Si è poi provato ad ipotizzare una terza possibilità con la quale si è diviso il volume per un’altezza interpiano di 3 m, considerando che generalmente l’altezza media di un piano è di circa 2.60 m di altezza utile più 40 cm di solaio.

Dai risultati emersi e di seguito riportati si è optato per la trasformazione n.1, in quanto più corrispondente alle attuali possibilità edificatorie:

- per aree B3: Uf 0,53mq/mq
- per aree B4: Uf 0,95mq/mq.

Area B3:	Area B4:
$V_m = 500mq (S_f) \times 1,5mc/mq (I_f) = 750 mc$	$V_m = 500mq (S_f) \times 2,5mc/mq (I_f) = 1.250 mc$
Su per piano = $750 mc / 8.50m = 88 mq$	Su per piano = $1.250 mc / 10.50m = 119 mq$
Su totale = $88mq \times 3piani = 264,71 mq$	Su totale = $119mq \times 4piani = 476 mq$
(1) Uf = $265mq / 500mq = 0,53$	(1) Uf = $476mq / 500mq = 0,95$

Area B3:	Area B4:
Iff=1,5 mc/mq	Iff=2,5mc/mq
Uf = Iff/Hmax del singolo piano = = $1,5 / 3,5 = 0,428mq/mq$	Uf = Iff/Hmax del singolo piano = = $2,5 / 3,5 = 0,714mq/mq$
(2) Uf = 0,43 mq/mq	(2) Uf = 0,71 mq/mq

Area B3:	Area B4:
Iff=1,5 mc/mq	Iff=2,5mc/mq
Uf = Iff/Hmax del singolo piano = = $1,5 / 3,00 = 0,50mq/mq$	Uf = Iff/Hmax del singolo piano = = $2,5 / 3,00 = 0,83mq/mq$
(3) Uf = 0,50 mq/mq	(3) Uf = 0,83 mq/mq

Superficie lotto	Indice (1)	Indice (2)	Indice (3)	Sun (1)	Sun (2)	Sun (3)
Aree B3						
500 mq	0,53	0,43	0,50	265,00	214,00	250,00
700mq	0,53	0,43	0,50	371,00	301,00	350,00

1000mq	0,53	0,43	0,50	530,00	430,00	500,00
Aree B4						
500 mq	0,95	0,71	0,83	475,00	355,00	415,00
700mq	0,95	0,71	0,83	665,00	497,00	581,00
1000mq	0,95	0,71	0,83	950,00	710,00	830,00

Con l'introduzione del parametro U_f , la superficie totale realizzabile ottenuta dal prodotto fra la superficie del lotto (S_f) e l'indice di utilizzazione fondiaria (U_f) verrà ripartita per il numero di piani che l'utente intenderà realizzare, nel rispetto nel numero di piani massimo ammissibile. L'altezza dell'edificio, secondo le definizioni del Regolamento urbanistico-edilizio, verrà fissata unicamente attraverso l'altezza del fronte e non più anche dal rispetto del volume massimo realizzabile (V_m).

Art.62.5.

Definiti gli indici di zona, si è provveduto a trasformare in mq anche gli ampliamenti ammessi dal vigente articolo 62.5 per gli edifici esistenti, come richiesto nel parere del Servizio Urbanistica provinciale.

Per trasformare gli ampliamenti attualmente consentiti in "Sun" si è diviso il valore espresso in metri cubi per l'altezza media interpiano di 3,00m.

Si riporta di seguito la verifica che dimostra che la capacità edificatoria non cambia con il cambio di unità di misura da *mc* a *mq*.

Esempio edificio in B3 di 1000mc

Vigente	Variante
$800 \times 30\% + 200 \times 15\% = 270mc$ $270 / 3,0 = \mathbf{90,00mq}$	$267 \times 30\% + 66 \times 15\% = \mathbf{90,00mq}$

Edificio in B4 di 1500mc

Vigente	Variante
$1000 \times 20\% + 500 \times 10\% = 250mc$ $250 / 3,0 = \mathbf{83,33mq}$	$333 \times 20\% + 167 \times 10\% = \mathbf{83,30mq}$

Altezza massima del fronte/Altezza massima dell'edificio (Hp)

Con parere n.1/2019, il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio evidenzia che *“dal punto di vista dell'aggiornamento dei valori relativi alle altezze, le modifiche risultano in aumento in quanto il valore precedentemente riferito all'altezza massima (misurata a metà falda) viene riportato quale altezza massima del fronte. Viene correttamente introdotto il parametro del numero di piani ma si segnala che è inoltre opportuno inserire tra gli indici di zona anche il parametro dell'altezza massima degli edifici, misurata a metà falda, quale dato necessario alle verifiche relative alle distanze tra fabbricati.”*

1) Per quanto riguarda le definizioni delle altezze, si evidenzia che le norme tecniche di attuazione approvate nel 2007 all'entrata in vigore della Variante generale del PRG già prevedevano, quale parametro di verifica al fine del rispetto degli indici, l'altezza delle fronti come di seguito definita, individuando l'altezza massima del fabbricato come quella del fronte più alto:

“8.3.1 (Hf) - Altezza delle fronti

E' la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rilevabile fra il piano di campagna (come definito dalle presenti norme), e l'estradosso dell'ultimo solaio nel caso di coperture piane; nel caso di coperture a falde inclinate, è misurata dal piano di campagna all'intersezione fra muratura e falda (escluso il manto di copertura). Nelle fronti con timpano, l'altezza è pari alla distanza fra piano di campagna e linea di mediana del timpano.

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- lo spessore del manto o del pavimento di copertura; (per manto di copertura si intende tutto ciò che sta sopra la struttura portante compresa l'eventuale insolazione termica)*
- eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l'altezza di m.1,50;*
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a m.1,00;*
- i volumi tecnici.”*

“8.3.2 (Hm) - Altezza massima del fabbricato

E' quella della fronte più alta.”

A seguito dell'adeguamento delle succitate norme a vari aggiornamenti normativi provinciali, negli anni questa definizione è variata.

Ora il regolamento urbanistico-edilizio provinciale introduce, fra i parametri di verifica degli indici, la definizione di altezza delle fronti. In particolare, per le aree residenziali, il Regolamento disciplina l'altezza massima del fabbricato con il numero di piani (Hp) e il controllo viene effettuato attraverso l'altezza del fronte.

Le vigenti Norme del PRG di Borgo Valsugana, come già precedentemente evidenziato, permettono l'alternativa di applicazione dell'altezza massima (Hf) ed il numero di piani (NP) da applicarsi entro il limite del volume edificabile in base all'indice di fabbricabilità fondiaria (If). Inoltre, l'art.8.4, fissa il limite di altezza del piano in 3,5m.

Ciò premesso, si evidenzia che l'adeguamento al nuovo regolamento non modifica in aumento quanto previsto dal PRG che già prevede la modalità di calcolo delle altezze in numero di piani per le aree residenziali.

2) Per quanto riguarda la segnalazione del Servizio Urbanistica provinciale circa l'opportunità di *“inserire tra gli indici di zona anche il parametro dell'altezza massima degli edifici, misurata a metà falda, quale dato necessario alle verifiche relative alle distanze tra fabbricati.”*, si evidenzia quanto segue.

Ai fini delle distanze infatti, l'articolo 8, comma 1 dell'allegato 2 alla d.G.P. n.2023/2010 e ss.mm, prevede che *“le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.”*

L'articolo 5, comma 1 prevede che *“Se gli strumenti urbanistici comunali prevedono altezze superiori a 10,00 m la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m”.*

Si ritiene che l'introduzione di un'altezza massima dell'edificio, misurata fra il piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata, andrebbe in contrasto con l'introduzione da parte del Regolamento urbanistico provinciale di un'altezza misurata in piani (Hp) e regolamentata dall'altezza del fronte. In adempimento a quanto richiesto, si è quindi pensato di specificare che solamente ai fini delle distanze l'*“altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali”* derivi dall'applicazione degli indici di zona in numero di piani e altezza del fronte. In questo modo, si garantirà l'adeguata distanza dai confini o dagli edifici dei nuovi edifici.

Considerato quanto sopra, si è introdotto un nuovo comma al punto 8.2.1 delle Norme di attuazione del PRG:

“Solo ai fini della verifica relativa alle distanze fra fabbricati o dai confini per gli edifici disciplinati dal Capitolo 5° del Titolo II delle presenti Norme, si considera come “altezza massima consentita dal PRG” l'altezza misurata fra il piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata, derivante dall'applicazione e dal rispetto degli indici urbanistici di zona.

Se in applicazione degli indici di zona l'edificio presenta un'altezza massima, così come definita al precedente capoverso, maggiore di 10m, questo dovrà mantenere una distanza dai confini e dagli edifici pari a quanto disposto dall'Allegato 2 alla d.G.P. n.2023/2010 e ss.mm...”

Art.68.3 – Zone per attività produttive

Si adegua la definizione del volume residenziale realizzabile (400mc) all'art.3, comma 4, lett. Obis del Regolamento.

Capitolo 6° - aree produttive e commerciali

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Art.74.3. A seguito di incontro con il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, viene eliminato il comma 3 relativo all'unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, poiché non previsto e non rientrante nella destinazione commerciale ai sensi del PUP e della legge sul commercio.

Art.77.2. Tabella. Tolta la previsione di abitazione per proprietario o custode in adeguamento a quanto richiesto dalla Provincia in quanto intervento non previsto e non rientrante nella destinazione commerciale ai sensi del PUP e della legge sul commercio.

Capitolo 7° - aree agricole

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Art.79.1. A seguito di parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, si sono inseriti i rimandi normativi all'art.112 della l.p.15/2015. I rimandi normativi sono stati aggiornati anche negli articoli seguenti (80-81-81bis).

Art.79.5. A seguito di parere n.1/2019 e di incontro con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, gli ampliamenti ammessi ai fini residenziali sono stati espressi in metri quadrati.

Art.79.7. Si adegua la definizione del volume residenziale realizzabile all'art.3, comma 4, lett. Obis del Regolamento.

Artt.80-81-81bis-83 – Viene adeguata la superficie relativa all'abitazione del conduttore che adesso andrà calcolata come Sun, in conformità all'art.90 della l.p. 15/2015. Viene lasciato il rimando al PUP vigente che prevede i 400mc.

Tabelle. Viene eliminata la superficie massima per l'abitazione del conduttore espressa in mq e viene mantenuto, su richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia, il parametro edificatorio in volume previsto dal PUP.

Relativamente all'ulteriore unità abitativa si rimanda all'art.79.11

Capitolo 8° - zone per attrezzature e servizi pubblici

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Art.89.7. Viene lasciata l'altezza massima del fabbricato (Hf), mentre viene cancellata l'indicazione in numero di piani considerato che non è un'area residenziale.

Art.90.4 e 91.3. E' stata indicata l'altezza massima (Hf) in metri e tolta l'altezza in numero di piani NP in quanto zona non residenziale e perché non era prevista l'altezza massima del fronte. In conformità a quanto previsto dal vigente PRG, viene fissata una altezza massima (Hf) di m 3,50; infatti il vigente art.8.4 prevede che qualora l'altezza di un piano "ecceda i m 3.50", sarà conteggiato un piano in più.

Capitolo 9° - zone per attrezzature turistiche

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Capitolo 11° - zone di tutela e protezione

Art.107.4 Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

art.107.5. Viene modificato il rimando all'articolo 20 introducendo l'art.18 in quanto l'intervento di demolizione e ricostruzione ora rientra nella definizione di ristrutturazione. Vengono aggiornate le sigle in conformità al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Viene tolto il vincolo di massimo due unità per edificio.

Capitolo 12° - criteri per la salvaguardia ambientale

Art.110.5 – Viene adeguato l'articolo alla definizione di "superficie permeabile (Sp)" e al concetto di permeabilità profonda.

Capitolo 13° - limiti alla attività di trasformazione

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Titolo V – Patrimonio edilizio montano

Viene inserito il rimando normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e rinominate le sigle in conformità allo stesso.

Allegato 2-PAG. Sono state aggiornate le sigle e gli indici di zona; è stata eliminata l'alternativa fra altezza fronti e numero di piani.

Allegato 3-AT. Sono state aggiornate le sigle e inserite le altezze massime dei fronti. Per la determinazione delle stesse ci si è riferiti all'allegato 1-EC.

Allegato 5-MA. E' stato introdotto in calce alle norme anche l'allegato 5-MA relativo alle legnaie aggiornato e corretto.

4. RENDICONTAZIONE URBANISTICA

Per la presente variante, non sostanziale ai sensi dell'articolo 39 comma 2, non si rende necessaria l'effettuazione dello studio di rendicontazione urbanistica.

Le modifiche proposte sono infatti unicamente normative e non prevedono nuove localizzazioni o nuove realizzazione di aree edificabili.

5. VERIFICA BENI DI USO CIVICO

Nel caso della presente Variante non è previsto il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene assoggettato ad uso civico.

6. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

La presente Variante prevede unicamente modifiche normative, non è quindi previsto il cambio di destinazione urbanistica di alcun area.

7. ELABORATI CARTOGRAFICI

Con la presente Variante non vengono variati gli elaborati cartografici se non la "Tav.0 – Legenda" modificando l'articolo di riferimento per gli interventi R5 (demolizione con ricostruzione) da art.19 a art.18 in adeguamento alle definizioni della l.p. n.15/2015 e ss.mm..

8. ALLEGATI

La Variante si compone inoltre dei seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione di raffronto;
- Norme tecniche di attuazione di variante;
- Tav. 0 - Legenda.

Considerato che è in corso di approvazione la prima variante 2018 del PRG, la quale modifica l'art.32 delle norme di attuazione e introduce l'articolo 71bis, si è provveduto a riportare nelle norme, con colore diverso, dette modifiche.